

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali**

(MELANDRI)

**di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(BELLILLO)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(MICHELI)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

**col Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**e col Ministro della pubblica istruzione**

(BERLINGUER)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1999**

---

Disposizioni in materia di promozione  
della cultura architettonica ed urbanistica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge vuole dare attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alle nuove attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica.

Obiettivo primario del progetto legislativo, articolato in un insieme di norme organiche in relazione alla finalità della legge, è quello di richiamare l'attenzione, di tutti i cittadini ma soprattutto di quanti operano nel settore, sulla necessità di riqualificare nel nostro paese l'architettura e l'urbanistica contemporanea, con ciò perseguendo l'ulteriore ed intrinseco risultato della salvaguardia e della tutela degli elementi e dei valori fondamentali del nostro territorio, caratterizzato da un patrimonio storico-artistico e paesaggistico che non ha uguali.

Il nostro Paese ha visto infatti, soprattutto negli ultimi decenni, in vario modo e per vari motivi, la compromissione del territorio e la mortificazione dei suoi valori paesaggistico-ambientali, sia naturali sia costruiti, a causa di interventi architettonici e/o urbanistici realizzati, spesso solo nel nome del risparmio o del guadagno economico, fuori delle regole di diritto e al di là di ogni criterio estetico.

È quindi indispensabile e non più procrastinabile rammentare il valore culturale dell'architettura e porre l'attenzione sul ruolo che essa svolge, naturalmente nell'ambito di una corretta gestione del territorio, nella definizione dei contesti sociali ed ambientali.

A tal fine il disegno di legge prevede, nell'ambito delle competenze del dicastero, una serie di misure volte a promuovere e ad incentivare la produzione architettonica e

urbanistica di qualità e a riconoscere il ruolo del progetto e della professionalità.

Innanzitutto individua nel concorso di idee o di progettazione, vincolando il Ministero a ricorrervi sempre per le opere di rilevante interesse architettonico e destinate ad attività culturali di propria competenza, lo strumento più idoneo a garantire la più ampia partecipazione dei progettisti e l'affermazione della qualità della progettazione, attraverso la selezione dei progetti migliori, e ad attuare il principio di trasparenza nell'affidamento degli incarichi.

Per incentivare il ricorso a tale sistema, nella progettazione delle opere architettoniche l'intervento legislativo prevede un apposito strumento finanziario al quale possono ricorrere tutti i soggetti interessati all'affidamento di incarichi di progettazione per le nuove edificazioni o per il recupero di quelle esistenti, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

Come ulteriore strumento di promozione della qualità architettonica e urbanistica, il disegno di legge prevede il riconoscimento delle opere e dei progetti di particolare rilevanza, riconoscimento connesso alla previsione di incentivi economici sia per la conservazione e il restauro sia per la realizzazione di nuovi interventi.

I meccanismi di determinazione dell'importanza delle opere sono individuati, da un lato, nelle previsioni già vigenti in materia di tutela del diritto d'autore, opportunamente ampliate, e dall'altro lato, nel conferimento di un «riconoscimento» annuale da parte di un'apposita commissione, non governativa. Nel merito va evidenziato come il disegno di legge preveda che il riconoscimento venga attribuito per diverse categorie

d'intervento ed assegnato a progetti architettonici o urbanistici riguardanti sia la realizzazione di nuove opere sia interventi di recupero urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Nel quadro delle misure previste dal disegno di legge, volto a promuovere e ad accrescere la qualità della produzione architettonica, si inserisce la legge 29 luglio 1949, n. 717, opportunamente modificata, relativa alla riserva del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di rilanciare la norma esistente, che non ha avuto finora un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera, sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera, assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la previsione di alcune misure cogenti sia in fase di approvazione del progetto che di collaudo finale. In relazione alla qualità architettonica, è significativa la previsione che già in fase progettuale debba essere individuata la localizzazione e la tipologia dell'opera d'arte.

Nella stessa linea di intervento, è la previsione di agevolazioni a favore dei privati che inseriscano opere d'arte negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione integrale.

Altro settore su cui fondare il rilancio della qualità architettonica e urbanistica è individuato nel campo della formazione universitaria e scolastica sulle problematiche attinenti l'architettura, l'urbanistica e il paesaggio, soprattutto nelle loro interrelazioni.

Di particolare importanza è, inoltre, la costituzione del Centro nazionale di documentazione degli archivi di architettura e urbanistica, nel quale sono raccolti e conservati i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea; si tratta di un relevantissimo patrimonio culturale di cui si rischia la dispersione e il deterioramento.

Infine, il disegno di legge vuole lanciare un messaggio significativo in tema di qualità degli interventi e di salvaguardia del paesaggio che superando, se possibile, un concetto passivo di tutela, apra la strada alla leale e proficua collaborazione fra le amministrazioni competenti al fine di garantire uno sviluppo economico compatibile con le valenze territoriali. In tal senso prevede, in particolare, che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale, le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nello svolgimento delle funzioni attinenti la pianificazione paesistica e la programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree degradate.

In particolare:

- l'articolo 1 prevede, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998, le specifiche funzioni e attività in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica, funzioni e attività che sono poi esplicitate negli articoli successivi; il comma 2 richiama la collaborazione, nell'attività di promozione della cultura architettonica e urbanistica, con le istituzioni e gli organismi internazionali, ovviamente nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri, secondo quanto già previsto dal citato decreto legislativo;

- l'articolo 2 si occupa della promozione della qualità del progetto, individuando quale strumento privilegiato il concorso di idee e di progettazione, sia per le nuove edificazioni sia per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali a carico del Ministero laddove gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale. La disposizione del comma 2 è volta a favorire le giovani professionalità mediante la previsione nei bandi di concorso di rimborsi spese e premi *ad hoc*. Il comma 3 istituisce un fondo presso il

Ministero destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi e per l'attività di progettazione per determinati ambiti d'intervento. Il comma 6 rinvia a successivo regolamento ministeriale le modalità e i criteri di assegnazione del fondo, che saranno individuati anche al fine di garantire una ripartizione uniforme e proporzionata dei finanziamenti sul territorio nazionale;

- l'articolo 3 definisce l'attività del Ministero nella ideazione e nella progettazione delle opere di propria competenza e di quelle di altre amministrazioni. Il comma 1 prevede l'obbligo per il Ministero di ricorrere allo strumento del concorso per tutti gli interventi di propria competenza di rilevante interesse architettonico e destinati ad attività culturali. Il comma 2 riporta le competenze assegnate al dicastero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998 in materia di ideazione e progettazione delle opere pubbliche destinate ad attività culturali; il comma 3 prevede la disponibilità del Ministero qualora le altre amministrazioni lo richiedano, nell'ideazione e nella progettazione di opere che, al di là della destinazione culturale, incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

- l'articolo 4 prevede che annualmente siano conferiti dei riconoscimenti, cui sono collegati anche alcuni dei benefici finanziari di cui all'articolo 6, per le opere ed i progetti di particolare qualità architettonica, urbanistica e paesaggistico-ambientale. Le modalità di selezione e valutazione dei progetti e le altre previsioni circa tale riconoscimento sono determinate con regolamento ministeriale;

- l'articolo 5 individua nello strumento della dichiarazione dell'importante carattere artistico, già previsto dall'attuale normativa sul diritto d'autore come competenza del Ministero, l'ulteriore riconoscimento della rilevanza delle opere di architettura contemporanea. Per promuovere la conservazione e la permanenza dell'importante carattere artistico all'opera, il comma 4 sta-

bilisce che le modifiche effettuate, vivente l'autore, siano comunicate al Ministero. Allo scopo di garantire la tutela del progetto e dell'opera architettonica, i commi 5 e 6 prevedono la competenza del Ministero nella dichiarazione dell'importante carattere artistico e nell'approvazione delle modifiche dell'opera in caso di morte dell'autore;

- l'articolo 6 prevede la concessione di contributi economici per i lavori di restauro e consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto nell'articolo 4 e delle opere di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico a norma dell'articolo 5. Da non sottacere l'incentivo previsto nel comma 2 a favore delle nuove opere che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 4. Come altro incentivo alla qualità architettonica, il comma 3 prevede che negli edifici che abbiano ottenuto il riconoscimento o la dichiarazione dell'importante carattere artistico siano indicati i nomi del progettista, del committente e dell'esecutore;

- l'articolo 7 recepisce organicamente nel disegno di legge, volto alla promozione della cultura architettonica, la normativa in materia di riserva di fondi per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il comma 1 innova la legge attuale sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con quello agli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti le innovazioni del comma 3 che prevedono l'individuazione e la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di tali indicazioni. Il comma 4 stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui privilegiando sempre, al di sopra della soglia di cinque miliardi di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al concorso. Nella commissione di concorso, a modifica della precedente legislazione in materia, si prevede l'inserimento di esperti

designati dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva realizzazione dell'opera, prevedendo la nomina di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'amministrazione committente nella realizzazione delle opere;

- l'articolo 8 prevede incentivi ai privati per la realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale;

- l'articolo 9 prevede che il Ministero detti norme regolamentari per l'affidamento ad un Centro nazionale dei compiti di raccolta e conservazione del materiale documentale in materia di urbanistica e architettura contemporanea degli archivi degli architetti e degli urbanisti, degli archivi degli enti e delle imprese che operano nel settore dell'architettura;

- l'articolo 10 si occupa della promozione della formazione in campo architettonico, urbanistico e paesaggistico mediante intese tra il Ministero e le amministrazioni

centrali e locali interessate. Il comma 1 si riferisce alla formazione in ambito universitario sulle problematiche legate alla salvaguardia del paesaggio. Il comma 2 mira a favorire l'insegnamento agli studenti della cultura urbanistica e architettonica e la connessione di tali discipline con la tutela del paesaggio;

- l'articolo 11 richiama l'attenzione sullo stretto legame che esiste tra tutela del paesaggio e sviluppo compatibile del territorio. A tal fine il comma 1 prevede che il Ministero, nello svolgimento delle proprie funzioni nella materia, privilegi la cooperazione con le regioni e gli enti locali. Nella stessa ottica il comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nell'attività di pianificazione paesistica e nella programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale;

- l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

*A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717: Norme per l'arte negli edifici pubblici.

Abrogazione del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, articolo 15. Attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

*B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.*

Il disegno di legge è finalizzato a dare attuazione alle nuove attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica, così come previste dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Obiettivo primario dell'iniziativa legislativa è quello di richiamare l'attenzione sulla necessità di riqualificare nel nostro paese l'architettura e l'urbanistica contemporanea, nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali.

A tale scopo il disegno di legge prevede, tra l'altro, nell'ambito delle competenze assegnate nella materia al dicastero, una serie di misure volte a promuovere e ad incentivare la produzione architettonica e urbanistica di qualità, a riconoscere il ruolo del progetto e della professionalità, a tutelare le opere architettoniche di importante carattere artistico.

*C) Analisi delle incompatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non vi sono incompatibilità.

*D) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.*

Nel decreto non sussistono elementi di incompatibilità.

*E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Quanto previsto dal disegno di legge rientra nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali ed è coerente con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*F) Valutazione dell'impatto amministrativo.*

In attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e nel rispetto di quanto enunciato all'articolo 1 dello stesso decreto, il disegno di legge prevede per il Ministero per i beni e le attività culturali compiti attinenti alla ideazione, e d'intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali, nonché alla ideazione o alla progettazione, su richiesta delle amministrazioni competenti, delle opere che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.

Il Ministero medesimo conserva il potere di vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici, già previsto dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, e promuove, d'intesa e in collaborazione con le amministrazioni interessate, la formazione universitaria, scolastica e professionale sulle problematiche attinenti la cultura urbanistica ed architettonica.

## RELAZIONE TECNICA

## QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

*Articolo 2, comma 1.*

Il Ministero per i beni e le attività culturali favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni e per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

Si ipotizza che mediamente ogni anno possano essere presi in considerazione, ai fini dell'assunzione degli oneri a carico dello Stato, non più di 20 concorsi di idee o di progettazione e si stima che ciascun concorso possa comportare la spesa di circa 25 milioni quali oneri procedurali:

n. 20 concorsi x 25 milioni = lire 500.000.000.

*Articolo 2, comma 3.*

È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali o che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

Si tratta di un fondo di rotazione destinato ad anticipare le spese di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico.

Si ritiene che l'onere medio delle spese di progettazione di ciascuna opera possa essere non inferiore a lire 500 milioni e che il numero dei progetti finanziabili nel biennio considerato possa essere non superiore a 38:

lire 500.000.000 x n. 38 progetti = lire 19.000.000.000.

Il fondo può essere utilizzato anche per anticipare le spese concorsuali per l'espletamento di concorsi di idee o di progettazioni.

Per ogni concorso si può stimare una spesa di lire 25 milioni per un numero previsto di anticipazioni pari a 40:

lire 25.000.000 x n. 40 anticipazioni = lire 1.000.000.000;

Ridotto a lire 970.000.000.

TOTALE lire 19.970.000.000.



*Articolo 4.*

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabili le modalità di funzionamento di una commissione, nominata ogni anno e formata da eminenti personalità della cultura o esperti nelle discipline architettoniche, urbanistiche e paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato, nel corso dell'anno precedente, progetti ed opere di particolare qualità architettonica o urbanistica. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

I riconoscimenti possono essere attribuiti per differenti categorie d'intervento e assegnati ai progetti architettonici o urbanistici, alla realizzazione di nuove opere, alle opere volte al recupero urbano e alla riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Le spese annue della commissione sono stimate in:

lire 200.000.000 per gettoni di presenza;  
lire 200.000.000 per rimborsi spese di viaggio e soggiorno;  
lire 100.000.000 per spese postali, telefoniche e servizi generali;  
lire 500.000.000 per premi ai destinatari dei riconoscimenti.

TOTALE lire 1.000.000.000

*Articolo 6.*

Il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere contributi per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto all'articolo 4 e delle opere architettoniche di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico a norma dell'articolo 5. L'erogazione avviene con le modalità previste per i contributi statali per gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico.

I contributi in conto interessi previsti dall'articolo 3, comma quarto, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sono estesi ai mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione delle opere che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'articolo 4.

Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione, riportano sul prospetto principale, in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere e del riconoscimento di cui all'articolo 4 ovvero della dichiarazione di importante carattere artistico di cui all'articolo 5.

Si stima che nell'anno 2000, in prima applicazione, possano essere concessi non più di 30 contributi in conto capitale per un importo di 100 milioni ciascuno e che dal 2001 possano essere concessi almeno 40 contributi in conto capitale di un importo medio di 100 milioni.

Dallo stesso anno i contributi in conto interessi dell'importo medio annuo di lire 10 milioni potranno essere non meno di 100.

Oneri relativi all'anno 2000:

n. 30 contributi x lire 100 milioni = lire 3.000.000.000.

Oneri relativi all'anno 2001:

n. 40 contributi x lire 100 milioni = lire 4.000.000.000;

n. 100 contributi x lire 10 milioni = lire 1.000.000.000.

TOTALE lire 5.000.000.000.

#### Articolo 8.

Nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione».

Si stima che i destinatari della norma possano essere ogni anno non più di 100 e per un importo medio della deduzione di lire 20.000.000:

n. 100 deduzioni x lire 20.000.000 = lire 2.000.000.000.

#### Articolo 9.

Con i provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 4, e 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministero per i beni e le attività culturali costituisce un centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica, con i seguenti compiti:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea nonché gli archivi

degli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

Si stima che le spese annue di finanziamento del Centro nazionale di documentazione per l'architettura, comprese quelle per convenzioni con altri soggetti interessati, per acquisti di materiale documentale possa così essere individuato:

lire 200.000.000 annue per spese di finanziamento;

lire 500.000.000 annue per acquisto di materiale;

lire 500.000.000 annue per la rete informativa nazionale;

lire 300.000.000 annue per mostre ed esposizioni;

lire 500.000.000 annue per convenzioni con università, regioni ed enti locali.

TOTALE lire 2.000.000.000.

#### *Articolo 10.*

Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante intese con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica ovvero con le singole istituzioni universitarie, con le regioni e con gli enti locali, promuovere la formazione finalizzata alla conoscenza del paesaggio e alla salvaguardia e alla tutela dei suoi valori culturali.

Il Ministero medesimo, mediante intese con il Ministero della pubblica istruzione, con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.

Si possono prevedere n. 5 corsi di formazione per la conoscenza del paesaggio, salvaguardia e tutela dei valori culturali, con un costo medio di lire 100 milioni:

n. 5 corsi x 100.000.000 = lire 500.000.000.

#### COPERTURA DELL'ONERE

All'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge, pari a lire 26.970 milioni per l'anno 2000, a lire 30.970 milioni per

l'anno 2001 e a lire 11.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Promozione della cultura architettonica e urbanistica)*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», cura, a norma e con le modalità di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la promozione della cultura urbanistica e architettonica. Il Ministero provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale;

b) ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali ai sensi dell'articolo 3;

c) tutela delle opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico;

d) promozione dell'alta formazione e della ricerca in campo architettonico, paesaggistico-ambientale e urbanistico;

e) tutela, gestione e valorizzazione degli archivi di architettura e di urbanistica, anche mediante la costituzione di appositi Centri di documentazione.

2. Nell'attività di promozione della cultura architettonica e urbanistica, il Ministero collabora con istituzioni e organismi internazionali.

### Art. 2.

*(Promozione della qualità del progetto)*

1. Il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni e per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli

oneri relativi alle procedure concorsuali, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

2. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti che non risultino vincitori.

3. È istituito presso il Ministero un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali o che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3, non cumulabile con analoghi benefici, i soggetti pubblici che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

5. Il conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, è condizione per accedere ai finanziamenti previsti dal comma 3.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri di assegnazione del fondo di cui al comma 3, anche al fine di garantirne una ripartizione uniforme e proporzionata sul territorio nazionale.

### Art. 3.

*(Funzioni di ideazione e progettazione di opere architettoniche del Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante in-

teresse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorso di idee o di progettazione.

2. Il Ministero provvede all'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.

3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.

4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3 il Ministero provvede applicando le procedure previste all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 4.

##### *(Riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica)*

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione, nominata ogni anno e composta da eminenti personalità della cultura o esperti nelle discipline architettoniche, urbanistiche e paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato, nel corso dell'anno precedente, progetti ed opere di particolare qualità architettonica o urbanistica. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

2. I riconoscimenti di cui al comma 1 possono essere attribuiti per differenti categorie d'intervento e assegnati ai progetti architettonici o urbanistici, alla realizzazione

di nuove opere, alle opere volte al recupero urbano e alla riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Art. 5.

*(Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico)*

1. Il Ministero, su richiesta dell'autore, dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione è notificata all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera ed è comunicata al comune.

3. Su richiesta del Ministero, la dichiarazione è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

4. Le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, effettuate vivente l'autore, sono comunicate al Ministero che verifica la permanenza dell'importante carattere artistico e può revocare la dichiarazione.

5. La dichiarazione di importante carattere artistico può essere adottata d'ufficio dal Ministero dopo la morte dell'autore.

6. Le modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera di architettura, dichiarata di importante carattere artistico ai sensi dei commi 1 e 5, e dalla cui esecuzione non siano trascorsi cinquanta anni, sono approvate, dopo la morte dell'autore, dal Ministero.

Art. 6.

*(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)*

1. Il Ministero può concedere contributi per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto all'articolo 4 e delle opere architettoniche



di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico a norma dell'articolo 5. L'erogazione avviene con le modalità previste per i contributi statali per gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico.

2. I contributi in conto interessi previsti dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sono estesi ai mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione delle opere che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'articolo 4.

3. Gli edifici di nuova realizzazione ovvero oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione, riportano sul prospetto principale, in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere e del riconoscimento di cui all'articolo 4 ovvero della dichiarazione di importante carattere artistico di cui all'articolo 5.

#### Art. 7.

##### *(Opere d'arte negli edifici pubblici)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a due miliardi di lire.

3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.

4. La scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera d'arte di cui al comma 1 è effet-

tuata direttamente dal committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a cinque miliardi. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta degli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un direttore di museo d'arte contemporanea e da un direttore di Accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di appartenenza.

5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d'arte il Ministero. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario straordinario che si sostituisce all'amministrazione committente, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.

6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata.

#### Art. 8.

##### *(Opere d'arte negli edifici privati)*

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento

delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.».

#### Art. 9.

##### *(Centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica)*

1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 4, e 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministero costituisce un Centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica, con i seguenti compiti:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

#### Art. 10.

*(Promozione della formazione e della ricerca, in campo architettonico, urbanistico e paesaggistico-ambientale)*

1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ovvero con le singole istituzioni universitarie, con le regioni e con gli enti locali, promuove la formazione finalizzata alla conoscenza del paesaggio e alla salvaguardia e alla tutela dei suoi valori culturali.

2. Il Ministero, mediante intese con il Ministero della pubblica istruzione, con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.

#### Art. 11.

*(Interventi in aree tutelate)*

1. Il Ministero, nello svolgimento delle funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, privilegia la cooperazione con le regioni e gli enti locali.

2. Le regioni e gli enti locali, nello svolgimento delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale, possono richiedere, senza aggravio del relativo procedimento, la collaborazione del

Ministero al fine di individuare misure idonee a garantire uno sviluppo compatibile con i valori paesaggistico-ambientali del territorio.

Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. È autorizzata la spesa di lire 500 milioni a partire dall'anno 2000 per le finalità indicate all'articolo 2, commi 1 e 2; di lire 19.970 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le finalità indicate all'articolo 2, comma 3; di lire 1.000 milioni dall'anno 2000 per le finalità indicate all'articolo 4; di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.000 milioni dall'anno 2001 per le finalità indicate all'articolo 6; di lire 2.000 milioni dall'anno 2001 per le finalità indicate all'articolo 8; di lire 2.000 milioni dall'anno 2000 per le finalità indicate all'articolo 9 e di lire 500 milioni dall'anno 2000 per le finalità di cui all'articolo 10.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.970 milioni per l'anno 2000, a lire 30.970 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





